



# Diritto & Fisco



Sabato in G.U. la legge che disciplina le professioni non regolamentate: ecco cosa cambia

## I senz'albo trovano una casa Dall'11 febbraio nuove regole per 3,5 milioni di persone

Pagina a cura  
DI GABRIELE VENTURA

**R**iforma dei senz'albo in dirittura d'arrivo in *Gazzetta Ufficiale*. La legge approvata il 19 dicembre scorso dalla Camera dei deputati sarà infatti pubblicata sulla *G.U.* n. 22 di sabato prossimo 26 gennaio, probabilmente con il n. 4. Entrerà quindi in vigore dall'11 febbraio prossimo il provvedimento che disciplina le professioni non regolamentate: circa 3,5 milioni di lavoratori autonomi e dipendenti che esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi professionali saranno quindi obbligati, dall'11 febbraio prossimo, che siano o meno iscritti a un'associazione, a indicare in ogni documento scritto presentato al cliente il riferimento agli estremi della nuova legge. A sua volta, il consumatore che vorrà usufruire di una prestazione da parte di un professionista non iscritto a un ordine, potrà consultare l'elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito del ministero dello sviluppo economico, a cui sono affidati, tra l'altro, i compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge. Le associazioni hanno invece l'obbligo di pubblicare online sul proprio portale tutti gli elementi informativi, impegnandosi a rispettare criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nel dettaglio, le associazioni devono assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: atto costitutivo e statuto, precisa identificazione delle attività professionali, composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, struttura organizzativa, eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione. Le associazioni professionali possono anche rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, delle attestazioni, che però non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività, su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi), al fine di tutelare i consumatori.

### LA RIFORMA DEI SENZ'ALBO IN PILLOLE

<b>La professione non organizzata in ordini</b>	Si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale
<b>Il riferimento obbligatorio</b>	Chiunque svolga una professione non organizzata in albi o collegi contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto col cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge
<b>L'esercizio della professione</b>	La professione è esercitata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma individuale,</li> <li>• in forma associata, societaria, cooperativa</li> <li>• nella forma del lavoro dipendente</li> </ul>
<b>Le associazioni professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva</li> <li>• Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche</li> <li>• Garantiscono con gli statuti e le clausole associative la trasparenza delle attività e degli assetti associativi</li> <li>• Promuovono la formazione permanente degli iscritti</li> <li>• Adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo</li> <li>• Vigilano sulla condotta professionale degli associati</li> </ul> Stabiliscono le sanzioni disciplinari
<b>L'elenco delle associazioni professionali</b>	È pubblicato dal ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet
<b>Forme aggregative</b>	Le associazioni professionali, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica
<b>Pubblicità</b>	Le associazioni professionali pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità
<b>Gli elementi informativi</b>	Le associazioni professionali assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto costitutivo e statuto</li> <li>• Precisa identificazione delle attività professionali</li> <li>• Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali</li> <li>• Struttura organizzativa</li> <li>• Requisiti per la partecipazione all'associazione</li> </ul>
<b>L'autoregolamentazione volontaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità alla normativa tecnica Uni</li> <li>• Il ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni</li> </ul>
<b>Sistema di attestazione</b>	Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione del professionista all'associazione</li> <li>• Requisiti necessari alla partecipazione all'associazione</li> <li>• Standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare</li> <li>• Garanzie fornite dall'associazione all'utente</li> <li>• Possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale</li> <li>• Possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica Uni</li> </ul>
<b>Vigilanza</b>	I compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge spettano al ministero dello sviluppo economico

La legge  
sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)